



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it*

Concessione delle deroghe per usi eccezionali (art. 53 Reg. 1107/2009) D.P.I. 2025

Nel caso di autorizzazioni all'impiego di prodotti fitosanitari ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria (usi eccezionali), non è necessario un provvedimento di deroga territoriale ai Disciplinari di Produzione Integrata (D.P.I.) nei casi in cui l'autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nei D.P.I. per altre colture o impieghi.

Il Settore fitosanitario valuterà le estensioni rilasciate con particolare attenzione agli aspetti ecotossicologici: sostanze attive (ss.aa.) candidate alla sostituzione; ss.aa. pericolose per le acque presenti nell'elenco delle tabelle 1/A e 1/B Allegato I° d.lgs 152/2006; sostanze classificate come sospettate di essere Cancerogene, Mutagene, Teratogene (C.M.R.).

Verrà inoltre valutata, considerando le particolari condizioni climatiche e di sviluppo delle colture, l'effettiva necessità per la protezione delle colture dell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati per situazioni di emergenza fitosanitaria.

La deroga deve essere invece rilasciata nei casi in cui l'autorizzazione di emergenza riguardi sostanze attive non ancora presenti nei D.P.I.

Si ricorda che possono essere utilizzate tutte le sostanze attive a basso rischio, tutti i microrganismi e tutti i feromoni, comprese le autorizzazioni temporanee per uso eccezionale, a condizione che siano regolarmente autorizzate in Italia e solo nel caso in cui le avversità bersaglio siano presenti nelle relative schede di coltura, tranne nel caso di feromoni per *Popilia japonica* che sono vietati.

Sulla pagina del sito della Regione Piemonte relativa ai Disciplinari di Produzione Integrata, nella sezione *Deroghe usi eccezionali*, sarà presente un link ad un file che verrà aggiornato in base ai nuovi inserimenti di prodotti per i quali sono stati rilasciate autorizzazione per situazioni di emergenza fitosanitaria.

Saranno presente le seguenti due tabelle, che riguardano esclusivamente i prodotti che hanno ottenuto l'autorizzazione temporanea ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53:

Tabella 1a

Prodotti che contengono ss.aa. già presenti nei disciplinari e per i quali viene rilasciata **deroga territoriale semplificata** ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025.

Tali deroghe semplificate sono valide **solo** per le colture e le avversità indicate in tabella, e con le eventuali limitazioni.

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono indicati nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Piemonte vigenti, sia nella parte generale sia nelle relative schede colturali.

Si rammenta inoltre l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it*

Tabella 1b

Prodotti che contengono ss.aa. non ancora presenti nei disciplinari e per i quali è stato **pubblicato un provvedimento di deroga territoriale** ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025, a seguito di richiesta pervenuta al Settore Fitosanitario.

Per ulteriori indicazioni relativamente alla condizioni di validità della deroga si rimanda ai singoli provvedimenti pubblicati nella sezione relativa alle *Deroghe 2025*, i cui link verranno riportati in questa tabella. Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.